

L.R. n. 68 del 8 settembre 1981

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

B.U. n. 91 del 8 settembre 1981

omissis

ARTICOLO 6

(Commissione regionale per la cultura: composizione)

La Commissione regionale per la cultura è composta:

- a) dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali che la presiede;
- b) dai Presidenti delle Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine o dagli Assessori alle attività o alle istituzioni culturali;
- c) da cinque membri designati dall'ANCI regionale;
- d) dai Rettori delle Università della regione o loro delegati;
- e) dal Sovrintendente scolastico regionale del Friuli - Venezia Giulia o suo delegato;
- f) dal Soprintendente ai beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli – Venezia Giulia;
- g) da tre rappresentanti della Federazione regionale sindacale unitaria di cui uno appartenente alla categoria dei lavoratori dello spettacolo;
- h) da un rappresentante dell'AGIS
- i) da otto rappresentanti di istituzioni ed associazioni culturali, tra le più significative del Friuli – Venezia Giulia, di cui almeno due appartenenti alla minoranza slovena, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali;
- l) dal Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;
- m) dal Direttore del Servizio delle attività culturali;
- n) dal Capo Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale;
- o) dal Direttore del servizio del Turismo;
- p) dal Direttore del servizio delle attività ricreative e sportive;
- q) da un dirigente della Segreteria Generale della Giunta regionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali

La Commissione regionale per la cultura dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa si può articolare in gruppi di lavoro, a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi specifici o di singoli progetti.

Ogni volta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione.

I componenti la Commissione regionale per la cultura che, per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso del quinquennio in cui è in carica l'organismo consultivo, sono sostituiti, su indicazione degli enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica per il restante periodo.

omissis

TITOLO II
Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisivi

ARTICOLO 11
(Soggetti)

Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

- a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzino iniziative teatrali;
- b) gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attività teatrali;
- c) gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale.

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione teatrale l'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Prosa del Friuli - Venezia Giulia di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali, d'intesa con l'Ente regionale Teatrale del Friuli – Venezia Giulia.

Condizione indispensabile per tale riconoscimento è l'adeguamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, della organizzazione dell'Ente, nei settori della programmazione e della gestione della sua attività, alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso l'inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di altri Enti pubblici.

Il programma annuale di decentramento del suddetto organismo teatrale è preventivamente concordato con l'Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale per la cultura.

La Regione riconosce altresì quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli Enti territoriali.

Condizioni per il riconoscimento sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

TITOLO III
Attività umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali

ARTICOLO 20

(Attività culturali di enti e istituzioni cui non è riconosciuta la speciale funzione)

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, spetta alle Province di promuovere direttamente e di sostenere con appositi contributi, le attività culturali di livello provinciale o locale nei settori di cui all'articolo 18, svolte da enti pubblici locali singoli o associati nonché da enti e istituzioni privati aventi finalità prevalentemente culturali e operanti senza scopo di lucro, non compresi tra gli organismi riconosciuti quali centri aventi funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.

Particolare attenzione e considerazione sarà riservata all'attività programmata da enti ed associazioni appartenenti alla minoranza slovena. Sono escluse dalle sovvenzioni le iniziative e manifestazioni:

- a) che non abbiano valide motivazioni culturali;
- b) che rivestano carattere prevalentemente ricreativo;
- c) che tendano al soddisfacimento di interessi esclusivamente particolari.